

Società tra Professionisti (STP) e Società d'ingegneria: discipline a confronto

La Rete delle Professioni Tecniche da tempo fa notare come le società tra professionisti siano chiamate a rispettare vincoli e adempimenti dai quali le società di ingegneria sono esentate

Mercoledì 25 Febbraio 2015

“Questo provvedimento non ha lo scopo di eliminare il divieto derivante dalle leggi razziali del '39 che impedirebbe alle società di ingegneria di operare nel settore privato. Abbiamo dimostrato più volte che tale divieto non può derivare dalla legge del '39, peraltro già definitivamente abrogata nel 2011. Esso deriva, invece, dalla necessità di garantire concorrenza e parità di trattamento tra le società di ingegneria e le società tra professionisti. Aprire alle prime il mercato del settore privato significherebbe spazzare via definitivamente le STP”.

È quanto sostiene Armando Zambrano, Coordinatore della RPT, in merito all'articolo 32 del disegno di legge Concorrenza approvato dal CdM il 20 febbraio scorso, che apre il mercato dei privati alle società di ingegneria ([LEGGI TUTTO](#)).

IL CONFRONTO TRA STP E SOCIETÀ DI INGEGNERIA. La Rete delle Professioni Tecniche da tempo fa notare come le società tra professionisti siano chiamate a rispettare vincoli e adempimenti dai quali le società di ingegneria sono esentate. In particolare: l'obbligo dell'assicurazione professionale; l'obbligo dell'aggiornamento continuo per i propri soci; l'obbligo del preventivo; l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; l'affidamento dell'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; il controllo disciplinare da parte di Consigli di disciplina terzi.

Di fronte a questa disparità di trattamento – vedi tabella sotto - “l'apertura del mercato dei privati alle società di ingegneria segnerebbe la fine delle STP”, avverte la RPT.

	STP	Società di ingegneria
Principali norme di riferimento	L. 183/2011 art. 10 comma 4 (Legge di Stabilità 2012), Decreto 8 febbraio 2013 n.34	D.lgs. 163/2006 (art. 90) Codice dei contratti pubblici e Dpr 207/2010 Regolamento attuativo del Codice (art. 254)
Atto costitutivo	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci
Oggetto sociale	Esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. L'STP può anche essere una società "multidisciplinare", ovvero costituita tra professionisti iscritti ad albi professionali diversi	Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.
Limitazioni alle attività	L'art. 1 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 stabilisce limiti precisi alle attività delle STP, che deve avere come oggetto lo svolgimento di una o più attività per le quali è prevista l'iscrizione ad apposito albo professionale	Il limite specifico posto all'oggetto sociale di una STP non è posto per le società di ingegneria

Mercato di riferimento	Pubblico e privato	Solo mercato pubblico. Le società di ingegneria possono operare solo per le Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'art. 90 del codice degli appalti il mercato di riferimento deve essere quello delle gare pubbliche per attività di progettazione e direzione dei lavori
I soci	I soci di una STP devono esercitare la propria attività professionale in via esclusiva (quindi solo attraverso l'STP). Possono essere soci anche soggetti non professionisti iscritti ad Albo per l'esercizio di attività tecniche o come some soggetti investitori	I soci di una società di ingegneria non hanno l'obbligo di esercitare la professione in via esclusiva nell'ambito di tale società
Composizione del capitale - sociale e diritti di voto	I soci professionisti iscritti ad apposito Albo di riferimento devono rappresentare almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto rispetto ad eventuali soci non professionisti. Nel caso in cui tale norma non venga rispettata, l'STP viene cancellata dall'Albo presso cui è iscritta, salvo azioni finalizzate a ristabilire le quote tra soci professionisti e non professionisti	Non sono previsti limiti specifici all'apporto di capitale da parte dei soci: possono essere soci sia i professionisti, che sia soggetti non iscritti agli ordini professionali, sia persone giuridiche, ferme restando le tutele in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni di tipo professionale erogate dalla società di ingegneria
Registrazioni	Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, l'STP deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro imprese. L'STP è inoltre iscritta in una sezione speciale dell'albo e del registro tenuto presso l'Ordine o il collegio professionale della circoscrizione in cui viene fissata la sede legale dell'STP	

	STP	Società di ingegneria
Obblighi di informazione verso i clienti	Il cliente/utente ha il diritto di scegliere e di designare il professionista o i professionisti da cui vuole che venga svolto il lavoro. Al momento del primo contatto con il cliente, l'STP comunica per iscritto la lista dei professionisti soci dell'STP, il loro titolo e qualifiche, oltre a segnalare eventuali conflitti di interesse tra società e cliente	L'Amministrazione cliente/utente di una società di ingegneria non ha possibilità di scelta del professionista o dei professionisti per lo svolgimento dell'incarico
Obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse	La normativa prevede che la STP deve informare il cliente dell'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento	Nessun obbligo di verifica e di informazione su eventuali conflitti di interesse sussistono per le società di ingegneria
Obbligo di polizza professionale	L'STP deve aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti dall'esercizio delle attività professionali	I progettisti hanno l'obbligo di produrre all'Amministrazione pubblica committente una polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. La polizza dovrà avere durata fino all'emissione, da parte del committente, del certificato di collaudo
Divieto di partecipazione a più Società Tra Professionisti	Il socio di una STP <u>non può</u> partecipare ad altra STP	Il socio di una società di ingegneria <u>può</u> partecipare ad altre società di ingegneria
Regime disciplinare e controllo del rispetto delle norme deontologiche	L'STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche all'Ordine professionale presso il quale è iscritta	L'ordine di riferimento non può verificare o sanzionare eventuali violazioni delle norme deontologiche di una società di ingegneria
Controllo in itinere e ex post	Nel momento in cui opera nel settore privato l'STP è sottoposta al controllo dell'Ordine professionale di appartenenza. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione l'STP è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)	Nel caso di attività (non ammesse dalla normativa) svolte per il settore privato la società di ingegneria non sarebbe sottoponibile a nessun controllo preventivo o provvedimento disciplinare da parte di nessun Ordine professionale. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione la società di ingegneria è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)

Fonte: Centro studi CNI, 2014